



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 42 del 29/11/2020

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU PER L'ANNO 2020 _L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 _ MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N 24 DEL 15.05.2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17:10** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Presente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente
GROSSO GIANFRANCO	Presente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Assente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Presente
RIVANO LORENZO	Assente
BIGGIO CESARE	Assente
BORGHERO ATTILIO	Assente
FROLDI MARIANO	Assente
LUXORO CESARE	Assente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 6

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Strina Angela Marina, Magai Aureliana.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **1873 del 14.10.2020**, avente oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU PER L'ANNO 2020 _L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 _ MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N 24 DEL 15.05.2020**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **1873 del 14.10.2020** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

Proposta n° 1873 del 14.10.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU PER L'ANNO 2020 _L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 _ MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N 24 DEL 15.05.2020

Su proposta dell' Assessore al Bilancio – Dott. Stefano Rombi

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (NUOVA IMU) per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

g) il D.M. Ministero dell'Interno 30 settembre 2020, pubblicato in G.U. n. 244 del 02 ottobre 2020, che differisce ulteriormente al 31 ottobre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

h) l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone:

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 17/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

- REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA.....	0,60 PER CENTO
(per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto)	
- AREE FABBRICABILI.....	0,46 PER CENTO
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.....	ESENTI
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
- TERRENI AGRICOLI.....	ESENTI
- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI, E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI.....	ESENTI
- UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO.....	RIDUZIONE DEL 50% SUL REGIME ORDINARIO

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 17/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) della TASI (Tassa sui servizi indivisibili):

> 0,20 per cento quale aliquota base
--

> ESENTE	
	• unità immobiliari (beni accessori, pertinenze e garage) adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9 • aree edificabili
> 0,135 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione stagionale, tenuta a disposizione o locata	
> 0,10 per cento per beni accessori, pertinenze dell'abitazione e garage	
> 0,25 per cento per le unità immobiliari di tipologia D	
> 0,145 per cento per le unità immobiliari di tipologia B	
> RIDUZIONE del 50% sull'aliquota base per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato	

DATO ATTO inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 **non si è avvalso** della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

RILEVATO che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

ACCERTATO che il gettito IMU lordo incassato nell'anno **2019** ammonta a **€ 1.867.924,53**, ridotto a **€ 408.879,83** per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale secondo il seguente prospetto:

Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	459.943,8 8
Totale quota F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	- 999,148,0 2

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (NUOVA IMU), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 15/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento NUOVA IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020, immediatamente eseguibile, dal quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

RICHIAMATA la deliberazione C.C. N° 24 del 15/05/2020 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020

VISTO il rilievo del UFF. XIV COLL. 21707 DEL M.E.F.:

1. non ha previsto un'aliquota specifica per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, con conseguente applicazione del regime ordinario fissato allo 0,8% prevedendo l'aliquota dello 0,70% per le pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7:
2. ha disposto l'esenzione dall'imposta sia per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sia per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice destinati alla vendita.

ACCERTATO che l'aliquota base dell'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze è pari allo 0,5%;

ACCERTATO ALTRESI che per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applichi l'aliquota dello 0,1% che può essere diminuita sino all'azzeramento e che per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dispone che l'aliquota base sia pari allo 0,1% che può essere diminuita sino all'azzeramento.

RITENUTO opportuno provvedere alla modifica della sopracitata deliberazione tenendo dei rilievi di cui sopra;

di introdurre una aliquota NUOVA IMU 2020 determinata dalla somma algebrica della aliquota IMU 2019 e della aliquota TASI 2019 secondo la seguente tabella:

- REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA.....	0,80 PER CENTO	(0,60 + 0,2)
--------------------------------------	----------------	--------------

(per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto)

- ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE.....	0,6 PER CENTO	(0,5 +0,1)
- IMMOBILI A DISPOSIZIONE.....	0,735 PER CENTO	(0,60 + 0,135)
- BENI ACCESSORI, PERTINENZE DELL'ABITAZIONE E GARAGE (C2, C6 e C7).....	0,70 PER CENTO	(0,60 + 0,1)
- BENI ACCESSORI, NON PERTINENZIALI DELL'ABITAZIONE E GARAGE (C2, C6 e C7).....	0,80 PER CENTO	(0,60 + 0,2)
- AREE FABBRICABILI.....	0,66 PER CENTO	(0,46 + 0,2)
- UNITA' IMMOBILIARI DI TIPOLOGIA D.....	1,01 PER CENTO	(0,76 + 0,25)
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.....	ESENTI	
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00 PER CENTO	
- TERRENI AGRICOLI.....	ESENTI	
- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI, E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI.....	0,00 PER CENTO	
- UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO.....	RIDUZIONE DEL 50% SUL REGIME ORDINARIO	

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2019, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito NUOVA IMU stimato per l'anno **2020** ammonta a **€. 2.289.086,22**, a cui si aggiunge la:

decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (**€. 459.943,88**)

trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (**€.- 842.371,69**);

per un gettito netto di €. 986.770,65;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 31.03.2007, modificato con deliberazione n. 45 del 14.09.2012 e con deliberazione n. 10 del 17.05.2019;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. Dare atto che la deliberazione C.C. N° 24 del 15/05/2020 viene sostituita integralmente dalla presente;
2. di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione della **NUOVA IMU**:

- REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA.....	0,80 PER CENTO	(0,60 + 0,2)
(per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto)		
- ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE.....	0,6 PER CENTO	(0,5 + 0,1)
- IMMOBILI A DISPOSIZIONE.....	0,735 PER CENTO	(0,60 + 0,135)
- BENI ACCESSORI, PERTINENZE DELL'ABITAZIONE E GARAGE (C2, C6 e C7).....	0,70 PER CENTO	(0,60 + 0,1)
- BENI ACCESSORI, NON PERTINENZIALI DELL'ABITAZIONE E GARAGE (C2, C6 e C7).....	0,80 PER CENTO	(0,60 + 0,2)
- AREE FABBRICABILI.....	0,66 PER CENTO	(0,46 + 0,2)
- UNITA' IMMOBILIARI DI TIPOLOGIA D.....	1,01 PER CENTO	(0,76 + 0,25)
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE.....	ESENTI	
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,00 PER CENTO	
- TERRENI AGRICOLI.....	ESENTI	
- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE		

DESTINAZIONE E NON SIANO LOCATI, E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI.....0,00 PER CENTO

– UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO.....RIDUZIONE DEL 50% SUL REGIME ORDINARIO

3. di stimare il gettito NUOVA IMU lordo totale per l'anno **2020** in **€. 2.289.086,22**, a cui si aggiunge la:

decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (**€. 459.943,88**)

e la trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (**€.- 842.371,69**);

per un gettito netto di €. 986.770,65;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1873 / 2020

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU PER L'ANNO 2020 _L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 _ MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N 24 DEL 15.05.2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/10/2020

IL DIRIGENTE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1873 / 2020

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU PER L'ANNO 2020 _L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 _ MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N 24 DEL 15.05.2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/10/2020

IL DIRIGENTE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)